



**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)**

RISPOSTE AI QUESITI

Con riferimento all'intestata gara ed a quanto previsto dal paragrafo XIII del disciplinare di gara, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti nei termini.

QUESITO N. 1

Relativamente alle spese di pubblicazione da porre a carico dell'aggiudicatario (paragrafo XIII del disciplinare di gara), si chiede di conoscere l'ammontare delle spese già in questa fase.

RISPOSTA N. 1

L'ammontare delle spese già sostenute da questa Società per le pubblicazioni del Bando e dell'Avviso (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e quotidiani) ammonta ad € 1.034,55 IVA e bolli compresi: nel dettaglio € 274,88 per GURI ed € 560,00 per quotidiani, il tutto oltre IVA di legge ed oltre € 16,00 per bollo GURI.

QUESITO N. 2

Si richiedono maggiori indicazioni circa l'art. 1 del capitolato speciale d'appalto per quanto attiene alla previsione di *“assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi”*.

RISPOSTA N. 2

La previsione riportata all'art. 1 del capitolato speciale di appalto di *“assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi”* è meglio dettagliata agli artt. 11 e 12 del capitolato medesimo ed in ogni caso ha il seguente significato: l'appaltatore, a mezzo del previsto referente specializzato e qualificato (che assumerà il ruolo di “Key Account Manager”), oltre al rispetto degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG, dovrà fornire chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione (sia per la componente “energia” che per i cosiddetti “oneri passanti”), dovrà farsi carico dei rapporti con il Gestore di Rete nel porre in essere le variazioni tecniche e/o amministrative richieste dalla stazione appaltante nei punti di prelievo, nella dismissione o attivazione dei punti di prelievo, dovrà fornire assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria (con esclusione del patrocinio legale) per esempio in merito ad eventuali proposte di modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo di energia elettrica tese a razionalizzare gli impegni ed a ridurre i costi sostenuti dalla stazione appaltante. Il fornitore dovrà inoltre predisporre e trasmettere, a mezzo posta elettronica, alla stazione appaltante, entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del mese di riferimento, un flusso informativo con i dati riepilogativi dei consumi per ogni punto di consegna e con le indicazioni minime dettagliate all'art. 11 del capitolato.



QUESITO N. 3

Si chiede di conoscere fin d'ora se i punti di prelievo sono attualmente serviti da un fornitore del mercato libero oppure dall'esercente di salvaguardia.

RISPOSTA N. 3

Attualmente i punti di prelievo attivi sono serviti da un fornitore del mercato libero.

QUESITO N. 4

L'art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO (del capitolato) prescrive di "assicurare" le prestazioni ivi elencate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuovi allacciamenti, chiusura/dismissione, verifiche misuratori, ecc.). Le società di vendita non possono effettuare i lavori elencati, ma solamente fare da tramite nei confronti delle citate società di distribuzione, come previsto dalla normativa vigente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. La scrivente reputa quindi, a una lettura normativamente orientata, che l'obbligazione consista solo nell'impegnarsi a far da tramite nei termini predetti. Si chiede conferma.

RISPOSTA N. 4

L'esecuzione materiale dei lavori e delle prestazioni indicate è di competenza del distributore e quindi si conferma la "lettura normativamente orientata" secondo la quale il fornitore dovrà fare da tramite nei confronti del distributore, fornendo peraltro l'assistenza tecnica dettagliata agli artt. 11 e 12 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 5

Si chiede di confermare che l'eventuale proroga di cui all'art. 2 (del capitolato), avente durata massima di tre mesi, dovrà essere concordata tra le parti secondo buona fede e ragionevolezza, nel quadro giuridico-economico che si sarà manifestato in quel momento. Trattandosi infatti di prezzi fissi ed invariabili non è possibile stabilire oggi il valore di tali prezzi per il periodo eventuale di proroga citato.

RISPOSTA N. 5

La proroga temporanea della durata massima di 3 mesi, al termine del rapporto contrattuale, rappresenta un'ipotesi "residuale" in quanto ha solo la finalità "tecnica" prevista all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, e precisamente per consentire alla stazione appaltante di completare la procedura per l'affidamento del nuovo contratto di fornitura, per il quale comunque ci si impegna a procedere con l'opportuna tempistica al fine di rispettare il termine del 31/12/2015.

Pur sottolineando il fatto che in generale l'istituto della proroga posterga solamente il termine di scadenza del contratto e quindi dovrebbe mantenere in essere tutte le vigenti condizioni contrattuali, si conviene che la particolarità e la specialità della tipologia di fornitura e la relativa connessa aleatorietà dei prezzi di mercato consentono di aderire alla possibilità di gestire la questione secondo "buona fede e ragionevolezza" solamente per quanto attiene all'aspetto economico, ferme restando tutte le altre previsioni contrattuali.



QUESITO N. 6

Con riferimento all'art. 3 QUANTITA' DA FORNIRE (del capitolato), per le necessarie valutazioni, si richiede la possibilità di ricevere un profilo di prelievo annuale suddiviso per tensione, per mese e per fascia di consumo.

RISPOSTA N. 6

Il profilo di consumo annuale della stazione appaltante, suddiviso per tensione e per mese, è già riportato qualitativamente nel grafico incluso nell'allegato 2 al capitolato speciale d'appalto. Al fine di un maggiore approfondimento, si allega la tabella con i dati numerici mensili utilizzati per la costruzione del profilo di consumo, con l'aggiunta della suddivisione in fasce di consumo. Si ricorda che i dati sono puramente indicativi e non vincolanti, secondo quanto previsto all'art. 3 del capitolato medesimo, e che essi rappresentano una previsione elaborata sulla base dello storico e delle modificazioni e riorganizzazioni delle varie utenze nel frattempo intervenute in termini di consumi e di tensioni.

QUESITO N. 7

L'art. 6 FLESSIBILITA' DI GESTIONE DELL'INDICIZZAZIONE DEI PREZZI (del capitolato) viene interpretato, considerato il quadro normativo vigente, nel senso che qualora il fornitore non sia in grado accettare le variazioni che saranno proposte dalla committenza, saranno applicati i rimedi di legge con le garanzie ivi previste incluso quello di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

RISPOSTA N. 7

Si premette che SICAM SRL è "impresa pubblica" ai sensi dell'art. 3, comma 28 del D.Lgs. n. 163/2006 ma non è un'amministrazione pubblica né rientra fra le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta: conseguentemente non è prevista l'applicazione del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012. Pertanto l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto rappresenta una possibilità di modifica contrattuale in corso d'opera, denominata di consuetudine "De-fixing", tipica di molti contratti stipulati sul libero mercato, che prevede sia il fornitore a formulare un'offerta nel corso del periodo di fornitura, su richiesta del cliente in conseguenza del possibile mutamento degli scenari macroeconomici di riferimento, per il passaggio da prezzo fisso a prezzo variabile, nel rispetto dei mutui interessi.

QUESITO N. 8

Con riferimento all'art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI (del capitolato) posto che per eseguire la fatturazione in acconto è necessario disporre almeno del consumo annuale storico o stimato di ogni punto di fornitura (pod), si chiede conferma del fatto che in alternativa a quanto indicato al punto b) dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto è ammessa la fatturazione in acconto effettuata secondo criteri diversi da quanto riportato, purché ragionevolmente conforme al consumo storico o presunto del pod oggetto di tale acconto (ad esempio ripartizione pro-die) con successivo conguaglio all'atto della ricezione delle misure effettive inviate alla società di vendita dalla società di distribuzione.



RISPOSTA N. 8

Si precisa che la stazione appaltante metterà a disposizione del fornitore che si aggiudicherà l'appalto il consumo degli ultimi dodici mesi di ogni punto di fornitura (POD). Conformemente allo spirito di quanto indicato nell'art. 6 del capitolato speciale d'appalto si ammette la possibilità, per i siti per i quali si renderà necessario, di effettuare una fatturazione in acconto calcolata secondo i criteri che più si riterranno opportuni purché ragionevolmente conformi al consumo storico o presunto fornito dalla stazione appaltante.

QUESITO N. 9

Con riferimento all'art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI (del capitolato) si chiede conferma del fatto che in alternativa all'invio tramite PEC delle fatture, oltre all'invio a mezzo posta ordinaria delle stesse, è ammesso pure il l'upload e quindi il download delle stesse in formato PDF tramite portale web dedicato.

RISPOSTA N. 9

L'invio tramite PEC della fattura è stato previsto in quanto di semplice gestione ma soprattutto al fine di avere una "data certa" per poter correttamente computare la scadenza per il pagamento ed evitare qualsiasi successivo contenzioso in merito all'addebito di eventuali interessi moratori. Si ricorda che il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e quindi, nel caso di utilizzo della PEC, dalla data di consegna della documentazione nella casella di destinazione della stazione appaltante. Nulla vieta di poter utilizzare diversi e/o ulteriori sistemi di trasmissione o di gestione dei flussi informativi e delle fatture (per esempio portale web dedicato) purché questi sistemi offrano le medesime garanzie e certezze tanto per la stazione appaltante quanto per il fornitore. Diversamente l'utilizzo della PEC rimane irrinunciabile.

QUESITO N. 10

Con riferimento al comma 2 dell'art. 12 ASSISTENZA E CONSULENZA (del capitolato) si chiede conferma del che la frase *"Il fornitore si obbliga ad inoltrare al distributore competente tutte le richieste di variazione prima o in corso di fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di SICAM SRL, [...]"* si intende limitata, al caso di pose nuove da chiedere al distributore. Si precisa che per altre situazioni ciò non sarebbe attuabile fino a quando il fornitore non ne ha la titolarità sul proprio contratto di dispiaccamento, coincidente con la data di avvio della fornitura.

RISPOSTA N. 10

Si precisa che è importante per la stazione appaltante che le richieste di variazione in corso di fornitura (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nuovi allacciamenti, volture, aumenti di potenza, verifiche misuratori, spostamento contatori, etc.) siano trasmesse dal fornitore al distributore nel più breve tempo possibile e fornendo un giustificativo che ne dimostri l'effettivo invio. Si conferma che tali richieste saranno inoltrate al fornitore dal momento in cui la fornitura stessa è avviata.



QUESITO N. 11

Con riferimento al comma 2 dell'art. 12 ASSISTENZA E CONSULENZA (del capitolato) si chiede di confermare che, in alternativa alla rendicontazione a mezzo PEC citata, sia pacificamente ammesso l'inoltro della rendicontazione citata anche tramite e-mail ordinaria, allegando un giustificativo (schermata portale distributore, ecc.) della richiesta inserita.

RISPOSTA N. 11

L'invio tramite PEC della rendicontazione in parola è stato previsto in quanto di semplice gestione ma soprattutto al fine di avere una "data certa" per poter correttamente computare le tempistiche. Anche in questo caso nulla vieta di poter utilizzare diversi e/o ulteriori sistemi di trasmissione (per esempio e-mail ordinaria) purché questi sistemi offrano le medesime garanzie e certezze tanto per la stazione appaltante quanto per il fornitore. Nel particolare, poi, si ritiene che il giustificativo possa essere quello proposto (schermata portale distributore) oppure altro da concordare tra le parti, purché esso sia idoneo per dimostrare l'adempimento del fornitore all'obbligo contrattuale.

QUESITO N. 12

Il capitolato speciale d'appalto, come qualsiasi altro atto di lex specialis, non può non essere letto conformemente a diritto. È pertanto ovvio che gli interessi per ritardi nei pagamenti, ivi compresi quelli previsti all'art. 10 terzo comma primo periodo del capitolato, saranno liquidati da dalla stazione appaltante in misura conforme a legge, e dunque conformemente (e nella misura di cui) al D.Lgs. 231/2002.

RISPOSTA N. 12

Gli "interessi" indicati all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto sono intesi come gli "interessi moratori" definiti all'art. 2 del D.Lgs. 231/2002, da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo D.Lgs. 231/2002.

QUESITO N. 13

Il capitolato speciale d'appalto, come qualsiasi altro atto di lex specialis, non può non essere letto conformemente a diritto. È pertanto ovvio che l'eventuale recesso di cui all'art. 14 u.c. del capitolato speciale d'appalto, ove esercitato invocando e/o applicando materialmente l'art. 1 del D.L. 95/2012, potrà avvenire solo nel pieno rispetto di tutte le garanzie e le guarentigie di legge, incluse quelle di cui al comma 13 del medesimo art. 1 del D.L. 95/2012. Diversamente stando le cose si chiedono indicazioni e ragguagli.

RISPOSTA N. 13

Si ribadisce che SICAM SRL è "impresa pubblica" ai sensi dell'art. 3, comma 28 del D.Lgs. n. 163/2006 ma non è un'amministrazione pubblica né rientra fra le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, e conseguentemente non è prevista la possibilità di recesso di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.

135/2012. Il recesso unilaterale dal contratto può essere esercitato dalla stazione appaltante solo per “giusta causa” nei casi espressamente previsti dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.

QUESITO N. 14

Con riferimento al punto X - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE del disciplinare di gara si richiede un’indicazione sulla data della seduta pubblica per l’apertura della busta “B - offerta economica”, oppure se quanto espresso dal disciplinare è da intendersi che l’apertura di tali buste è da intendersi nello stesso giorno dell’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa”, cioè il 16 aprile 2014.

RISPOSTA N. 14

L’apertura delle offerte economiche (Busta “B – Offerta economica”) per i soli concorrenti ammessi che abbiano correttamente prodotto tutta la documentazione amministrativa di ammissibilità (Busta “A – Documentazione amministrativa”) è prevista nella medesima seduta pubblica del 16/04/2014. Tuttavia nel caso in cui la Commissione di gara dovesse procedere all’applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dal paragrafo XIII del disciplinare di gara, nei confronti di qualche concorrente e detto soccorso istruttorio preveda un’integrazione od un chiarimento scritto (sempre nel pieno rispetto dei principi da una parte della par condicio fra i concorrenti e dall’altra della massima partecipazione), potrebbe essere necessario sospendere la seduta e posticipare il completamento dell’elenco dei concorrenti ammessi e la conseguente apertura delle offerte economiche ad altra successiva seduta pubblica. Ciò al momento non è prevedibile e comunque, se del caso, sarà deciso dal seggio di gara nella seduta del 16/04/2014.

QUESITO N. 15

L’art. 10 (del capitolato) prevede che *“In caso di ritardi nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico dell’attività garantita dal costante funzionamento delle utenze relative al Servizio Idrico Integrato, il fornitore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al soddisfo”*. Quanto sopra riportato è in contrasto la vigente normativa la quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, il cliente è tenuto a pagare gli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 del D.L. 231/2002 e s.m.i.. Si chiede, pertanto, di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa. Si chiede, inoltre, conferma del fatto che, in caso di morosità del cliente, il fornitore potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla delibera AEEG 04/08 e s.m.i. relativamente ai punti di prelievo non disalimentabili.

RISPOSTA N. 15

Gli “interessi” indicati all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto sono intesi come gli “interessi moratori” definiti all’art. 2 del D.Lgs. 231/2002, da corrispondere nella misura di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. 231/2002.

Si conferma che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla delibera AEEG n. 04/08 nel testo vigente, relativamente ai punti di prelievo non disalimentabili, tenendo presente che dovranno essere indicate nel contratto tutte le specifiche relative alla gestione dei pagamenti e che, secondo buona fede e ragionevolezza e nello spirito di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto,

verranno concordate le tempistiche di mancato/ritardato pagamento secondo le quali il fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto di dispacciamento e di trasporto (ex art. 19), nulla disponendo in tal senso di specifico e perentorio la citata delibera AEEG n. 04/08 (diversamente dai punti di prelievo disalimentabili per i quali è prevista una precisa procedura prima della sospensione della fornitura e della risoluzione del contratto).

QUESITO N. 16

L'art. 13 del capitolato prevede che *“Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata al fornitore che avrà 15 (quindici) giorni lavorativi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione di SICAM SRL sull'irrogazione delle penali. L'importo delle penali irrogate potrà essere detratto dal primo pagamento utile oppure dalla cauzione definitiva prestata dal fornitore ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (...)”*. Si chiede di estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie controdeduzioni in conformità alla delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV). Quest'ultima prevede che i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Ai sensi della citata delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti.

Inoltre, si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede che, in caso di irrogazione delle penali, il cliente potrà detrarre i relativi importi dal primo pagamento utile o, in alternativa, avrà il diritto di escutere la garanzia rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06. Posto che è ferma intenzione della scrivente società adempiere scrupolosamente alle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura, si chiede voler eliminare ogni riferimento all'incameramento del deposito cauzionale e/o alla compensazione delle penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato separatamente qualora ricorrano i presupposti previsti nel bando e nei documenti di gara.

Il medesimo articolo prevede inoltre che *“Il contratto potrà essere risolto da SICAM SRL in danno al fornitore nel caso in cui lo stesso fornitore non adempia in tutto o in parte agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato speciale d'Appalto. In caso di inadempimento SICAM SRL, previo inoltramento di lettera a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, assegnerà al fornitore, ex art. 1454 c.c. un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo. Vanamente decorso tale termine, il contratto potrà essere risolto in danno del fornitore. In tal caso il fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute da SICAM SRL per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali fatto salvo il risarcimento del maggior danno”*. A tal proposito si chiede di rettificare l'art. 13 nella parte in cui prevede che il fornitore, in caso di risoluzione, dovrà pagare una somma in quota fissa, pari al 10% (per spese generali), oltre il maggior danno subito dal cliente. Ai sensi di legge, la risoluzione potrà avere luogo solo in caso di grave ed inescusabile inadempimento del fornitore il quale sarà tenuto a pagare il danno effettivamente cagionato al cliente e da questi effettivamente provato senza che possano essere addebitati ulteriori costi.

RISPOSTA N. 16

Tempistica di irrogazione delle penali

La delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) riporta il termine di 40 giorni (solari) come termine standard massimo, senza nulla aggiungere in relazione ad eventuali termini minimi o alla incomprimibilità del termine massimo in specifiche situazioni contrattuali. Tenuto conto del



particolare servizio pubblico svolto dalla stazione appaltante (servizio idrico integrato con precise garanzie e tempistiche da rispettare previste nella carta dei servizi) ed alla necessaria presenza della figura del “key account manager” (che quindi avrà una visione dedicata, completa e immediata della situazione del cliente), si ritiene che il termine fissato nel capitolato speciale d'appalto (15 giorni lavorativi che equivalgono mediamente a 18-21 giorni solari) garantisca pacificamente il diritto al contraddittorio nel rispetto delle esigenze di pubblico interesse che la stazione appaltante deve costantemente perseguire. Peraltro la tempistica dei 15 giorni lavorativi si riferisce all'eventuale contestazione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del capitolato e dunque ad una fattispecie ben definita e predeterminata e quindi non ad un “reclamo” generico. Si conferma pertanto la previsione del capitolato.

Modalità di pagamento delle penali

Il recupero dell'importo delle penali irrogate sulle fatture (e quindi sul credito) del fornitore in occasione del primo pagamento utile rappresenta la tipica previsione contrattuale negli appalti pubblici e non vi è motivo per utilizzare un diverso metodo. La natura prettamente risarcitoria delle penali previste dal capitolato speciale d'appalto (in quanto dette penali quantificano forfetariamente un danno per la stazione appaltante da ritardo nell'adempimento contrattuale o da inadempimento che si protrae nel tempo) si ritiene che consenta anche, in subordine all'impossibilità di effettuarne la compensazione con i crediti del fornitore, di poter escutere parzialmente la cauzione definitiva che ha proprio la funzione di coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale ed è quindi prevista a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si conferma pertanto la previsione del capitolato.

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata in modo specifico all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto: l'ultimo capoverso va inteso nel senso che nella quantificazione del danno causato alla stazione appaltante, oltre al puro costo per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro fornitore, deve essere considerato anche il connesso e correlato costo per le spese generali che la stazione appaltante deve sopportare in relazione alla risoluzione del contratto effettuata in danno del fornitore (oltre naturalmente all'eventuale maggior danno). Normalmente dette spese generali sono quantificate nella percentuale forfetaria del 10%; tuttavia potrà essere effettuato un calcolo specifico e dedicato, avendo peraltro escluso fin dall'origine la natura sanzionatoria di questa previsione. Conseguentemente il fornitore, anziché il risarcimento generale forfetizzato di importo pari al 10%, potrà richiedere una determinazione analitica delle spese generali derivanti dall'avvenuta risoluzione contrattuale.

Castel Goffredo, 3 aprile 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Davide Bossini)

Documento firmato digitalmente.

Pagina 8 di 8

